

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
COMUNE DI REMANZACCO
PROVINCIA DI UDINE**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS
di cui al D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e seguenti modifiche ed integrazioni

Palmanova, 10.08.2021

dott. ing. Lucio Asquini



The stamp is circular with the text "ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI UDINE" around the perimeter. In the center, it reads: "Dott. Ing. LUCIO ASQUINI", "Laurea Specialistica", "Sezione A", "Settori: a-b-c", and "No. 1328". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

INDICE

PREMESSA	pag. 3
CARATTERISTICHE DELL'AREA DI VARIANTE AL PRGC	pag. 5
CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS	pag. 8
CONCLUSIONI	pag.10

PREMESSA

Il presente documento viene redatto al fine di Verificare l'Assoggettabilità a VAS, ovvero al fine di identificare, descrivere e valutare i potenziali effetti sull'ambiente connessi alle previsioni derivanti dall'approvazione del PRGC di Remanzacco, propedeutici per la realizzazione di un **parco fotovoltaico a terra costituito da due impianti per la produzione di energia elettrica, per una potenza di picco pari a 17.209,41 kWp.**

Ai sensi dell'art.6 (commi 3 e 3bis) del D.lgs.152/2006, in via preliminare all'attivazione della procedura di VAS per piani e programmi inerenti piccole aree a livello locale o che comprendano modifiche di rilevanza minore, nonché per i piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6 comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, viene effettuata una verifica della necessità o meno di assoggettare i suddetti piani alla valutazione ambientale. Tali piani e programmi sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente, applicando la procedura di verifica indicata dall'art. 12 del decreto legislativo e facendo riferimento ai criteri dell'allegato I alla parte II dello stesso decreto.

Legislazione di riferimento

La presente verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica riguarda la Variante n.35 al PRGC e trova sviluppo nell'ambito della legislazione e della normativa vigente in materia di seguito specificata:

- Art. 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) della Legge Regionale n. 16/2008.

In campo di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, particolare importanza nella Regione Friuli-Venezia Giulia ha l'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008. In tale articolo, al comma 1 vengono definite le competenze, stabilendo che l'autorità competente per la VAS è la Giunta comunale. Il comma 2, poi, stabilisce che in Friuli-Venezia Giulia vanno intese come "piccole aree a livello locale" ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 «le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)». Pertanto, nel comma 3 viene stabilito anche che: «Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente».

Contenuti assoggettati a verifica

La Variante n. 35 al PRGC del Comune di Remanzacco riguarda una variante puntuale e, come è stato dimostrato nella sua relazione illustrativa, costituisce una "variante di livello comunale" ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2015 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di

livello comunale e contenimento del consumo di suolo". Pertanto, ai sensi del disposto normativo combinato sopra ricordato, deve essere redatta una apposita relazione con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, in cui si dimostri se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La presente relazione costituisce, appunto, questo elaborato ai fini della "Verifica di assoggettabilità" a VAS della Variante.

Come stabilito nel comma 6 dell'art. 12 del Testo unico dell'ambiente, la "Verifica di assoggettabilità" a VAS, detta anche "fase di screening", «si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente». Dunque, i suoi contenuti vertono solo sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante al Piano e vanno escluse dalla verifica le analisi delle caratteristiche del territorio che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante.

Di seguito si effettuerà, quindi, la disamina delle caratteristiche del piano, nonché degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle modifiche apportate, seguendo punto per punto il dettato normativo dell'allegato I della parte II del decreto legislativo n. 152/2006.

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI VARIANTE AL PRGC

L'area oggetto della presente proposta di variante al PRGC di iniziativa privata è situata a sud-ovest del Comune di Remanzacco (UD), nella zona sud della zona industriale ed è costituita da due impianti fotovoltaici, denominati Fornasilla 3 e Fornasilla 4, di media taglia, a terra, di potenza stimata rispettivamente di 9900kw e 5500kw, alla tensione rete di 20kv da realizzarsi nel Comune di Remanzacco (UD).

L'area in oggetto trova ubicazione in prossimità della rotatoria all'incrocio tra la Strada Provinciale 96 e la Strada Provinciale 48.

L'impianto sarà disposto a terra su una superficie complessiva di ca. 12,00 ha ricadenti in zona agricola confinante con lo stabilimento industriale in stato di abbandono, l'ex-Fornace Fornasilla.

Ubicazione: Comune di Remanzacco (UD), incrocio tra Strada Provinciale 96 e Strada Provinciale 48 - pp.cc. 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 142 e 171, Foglio 19.

Si precisa che nella presente relazione viene esplicitata la Verifica di Assoggettabilità – VAS, per la parte del parco ricadente nella zona agricola, e non per la parte di parco ricadente nella zona industriale, come meglio raffigurato nell'immagine sottostante.

Il tutto come meglio rappresentato nell'immagine seguente.



Immagine 1: Inquadramento territoriale ed individuazione area di intervento [credits: Google Earth]



Immagine 2: Area oggetto di variante [credits: Google Earth]

Il progetto è stato sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità di VIA (screening) in data 08/01/2021, e ottenendo la decretazione di non assoggettabilità a VIA con Decreto n° 2050/AMB di data 08/04/2021.

L'area oggetto di valutazione viene classificata nel vigente PRGC come Zona Omogenea E4.4 – zona di interesse agricolo paesaggistico.

In partecipazione nella definizione del Piano Regolatore Generale del Comune di Remanzacco è stato redatto il Piano Struttura, risultando essere aggiornato alla Variante Generale n. 28.

Gli indici ed i parametri edilizi ed urbanistici sono stati mutuati dalla normativa di PRGC con la richiesta di Variante Urbanistica al Piano Comunale redatta dal progettista ed inoltrata in data 21.07.2021; in cui viene indicato l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione attraverso l'indicazione di una nuova zona omogenea (passaggio da E4.4 a ST/f).

Il Piano Regolatore Generale Comunale di Remanzacco è stato adottato con delibera DPGR 03359/Pres. di data 16.11.1999. A livello generale sono seguite le seguenti varianti:

- Variante n. 5, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 di data 05.03.2004, confermata con D.G.R. n. 1173 di data 07.05.2204;
- Variante Generale n. 28, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 di data 27.09.2013, confermata con D.P.R. n. 0244/Pres. di data 13.12.2013;
- Variante n. 33, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 21.11.2013, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 97 di data 28.04.2014;
- Variante n. 34, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 di data 30.05.2017, pubblicata BUR n. 31 di data 02.08.2017.

La richiesta di Variante Urbanistica al Piano Regolatore Comunale sarà la n. 35, con la quale si chiede la conversione dell'area attualmente individuata nella zonizzazione del P.R.G.C. come zona E4.4 in un'area ST/f, rientrante all'interno dei Servizi tecnologici della zona omogenea "S1 – per servizi e attrezzature collettive pubbliche", ritenendo che il progetto proposto risulti compatibile nei fini e rispetto alla zonizzazione del P.R.G.C. attualmente vigente. In tal modo l'area, situata ai confini comunali (a sud dell'attuale area industriale), risulterebbe coerente con la definizione di area strategica per la produzione di energia elettrica da fonte solare realizzando un parco con specializzazione energetico fotovoltaica.

CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

(art. 12 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):	Le modifiche zonizzative nel loro complesso interessano un'area di 12 ettari, che costituiscono meno dello 0,4% del territorio comunale. Inoltre riguardano l'ampliamento di una zona a ridosso della zona industriale, non aumentando la capacità insediativa del Piano. Le modifiche normative riguardano ambiti o particolari operativi molto specifici, per cui il loro impatto è ancora minore.
Natura transfrontaliera degli impatti:	Esclusi
Acqua e sottosuolo:	La Variante non comporta modifiche alla situazione attuale, come da dichiarazione del progettista in merito alla non significatività idraulica.
Fattori climatici:	La Variante non genera effetti significativi sul clima in quanto non prevede nuove zone edificabili o infrastrutture significative.
Clima acustico e qualità dell'aria:	Il Comune di Remanzacco è dotato di "Piano comunale di classificazione Acustica" (PCCA) approvato e vigente e con tale piano la Variante si deve confrontare in termini di valutazione del clima acustico. La Variante è compatibile con il PCCA, nel suo complesso e nelle sue singole parti.
Inquinamento luminoso:	La Variante non modifica l'inquinamento luminoso attualmente esistente, in quanto la modifica zonizzativa interviene per lo più ad una certa distanza dalle aree edificate.
Aree protette e biodiversità:	In Comune di Remanzacco non sono presenti aree protette SIC o ZPS, nè altre aree protette a livello nazionale o comunitario. Qualsiasi impatto negativo su aree o paesaggi

	<p>riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale è stato, perciò, escluso.</p>
<p>Rischi per la salute umana o per l'ambiente:</p>	<p>Sulla base di ciò evidenziato ai punti precedenti e nello studio preliminare ambientale allegato alla verifica di assoggettabilità a VIA, non si prevede alcun rischio per la salute umana o per l'ambiente.</p>
<p>Valutazione globale degli impatti previsti:</p>	<p>L'analisi effettuata sulle pressioni e impatti attesi dall'adozione ed attuazione della Variante evidenzia come non solo la sua area di influenza sia limitata a livello locale, ma anche che la probabilità di impatti è talmente limitata da essere ininfluente, per cui si può escludere a priori anche un loro effetto cumulativo.</p> <p>Date l'entità e le caratteristiche delle modifiche, che non inducono traffico aggiunto, nè nuove emissioni, nè tipi di consumi e interferenze con l'ecosistema, non vengono previsti significativi impatti ambientali tali da contemplare il processo completo di VAS.</p>

CONCLUSIONI

Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento, visto e considerato che le modifiche introdotte dalla Variante n.35 al vigente PRGC sono compatibili con una "variante di livello comunale" ai sensi della Legge Regionale n. 21/2015 e, dunque, coinvolgono solo "piccole aree a livello locale", ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006, si ritiene che **non sia necessario procedere con l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica** prevista dagli articoli dal n. 13 al n. 18 del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente.